

# Modifica dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: note esplicative

Giugno 2015

---

## Indice

Introduzione

- 1 Requisiti in materia di valore aggiunto
  - 1.1 Situazione iniziale
  - 1.2 Nuova regolamentazione proposta
  - 1.3 Confronto con le offerte di altri Stati
  
- 2 Saggi di garanzia
  - 2.1 Situazione iniziale
  - 2.2 Assicurazione del credito di fornitura
  - 2.3 Assicurazione del credito di fabbricazione
  - 2.4 Garanzia su *bond*
  
- 3 Obblighi di informazione
  
- 4 Comunicazione elettronica (governo elettronico)
  
- 5 Adeguamenti formali
  - 5.1 Riassicurazione
  - 5.2 Modalità di concessione della copertura
  - 5.3 Altre modifiche

## Introduzione

*L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) – un ente della Confederazione – è parte integrante dei fattori di localizzazione nazionali. I suoi servizi sono finalizzati alla competitività degli esportatori svizzeri e, di conseguenza, al mantenimento di posti di lavoro nel nostro Paese. L'ASRE opera secondo criteri di autofinanziamento, nel rispetto dei principi di politica estera della Svizzera e soltanto nel settore dei rischi non assicurabili sul mercato. Il progetto di revisione mira a consentire all'ASRE di continuare a sostenere in modo mirato ed efficace le attività delle imprese svizzere nel settore delle esportazioni e, nel contempo, a garantirne la concorrenzialità a livello internazionale.*

## 1 Requisiti in materia di valore aggiunto

### 1.1 Situazione iniziale

L'economia svizzera è caratterizzata da una forte interconnessione internazionale. L'internazionalizzazione concerne anche il settore industriale, e interessa in misura crescente i processi di creazione di valore.

Per restare competitive le imprese esportatrici svizzere devono produrre all'estero componenti o parti d'impianto che sarebbe troppo caro fabbricare in Svizzera, oppure rivolgersi a fornitori esteri. Le sedi estere di produzione sono spesso necessarie anche per ragioni di prossimità dei mercati. In pratica si osserva che gli esportatori riescono, grazie a strutture di approvvigionamento specializzate, a mantenere in Svizzera posti di lavoro altamente qualificati e ad alto valore aggiunto nel settore della produzione di componenti chiave, in ambito di ricerca e sviluppo, nella gestione di progetti e nel ramo ingegneristico.

L'ASRE può assicurare un'esportazione se questa concerne la fornitura di merci o servizi di origine svizzera o con una quota adeguata di valore aggiunto svizzero (art. 13 cpv 1 lett. b LARE). Secondo la normativa vigente la quota di valore aggiunto è adeguata se è pari ad almeno il 50 per cento del valore della commessa di esportazione. In casi eccezionali e su domanda motivata l'ASRE può stipulare un'assicurazione anche se la quota di valore aggiunto è inferiore al 50 per cento (art. 3 cpv 2 OARE).

L'internazionalizzazione dei processi di creazione di valore ha determinato negli anni un aumento della percentuale di operazioni di esportazione assicurate dall'ASRE con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento:

Tabella: Percentuale di esportazioni con una parte di forniture complementari estere superiore al 50 per cento, rispetto al totale annuo di nuove operazioni.

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2 %	2 %	6 %	5 %	9 %	10 %	10 %	11 %	13 %	16 %	11 %	16 %

I dati della tabella non comprendono le operazioni – significative in termini di quantità e valore – che l'ASRE effettua, in deroga alla norma relativa alla quota minima di valore aggiunto del 50 per cento, nel quadro dell'assicurazione globale di Scienceindustries in virtù di un'autorizzazione motivata e generale concessa a suo tempo dalla GRE.

La crescente specializzazione delle filiere comporta una crescente internazionalizzazione delle fonti di approvvigionamento delle imprese esportatrici svizzere, a cui contribuiscono anche le rivalutazioni del franco del 2011 e di gennaio 2015.

## 1.2 Nuova regolamentazione proposta

Per rispondere, nel rispetto del mandato legale, alle necessità di copertura assicurativa del settore dell'esportazione svizzero in un contesto di crescente internazionalizzazione, l'ASRE ha esteso l'applicazione della norma derogatoria prevista per singoli casi, definendo a questo scopo diverse fattispecie. Alla luce dell'aumento delle operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento, la clausola derogatoria generica in vigore non corrisponde più alle condizioni in cui opera il settore dell'esportazione. Mantenendo il principio secondo cui le merci o i servizi esportati devono essere di origine svizzera oppure, di norma, avere una quota minima di valore aggiunto svizzero del 50 per cento, in base alla prassi ASRE vengono proposte due modifiche:

- a. la quota di valore aggiunto svizzero non è più calcolata in base al valore della commessa bensì secondo l'ammontare del rischio effettivamente coperto dall'ASRE (art. 3 cpv. 2 del progetto di modifica dell'ordinanza; qui di seguito al n. 1.2.1);
- b. la clausola derogatoria relativa alle esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento (art. 3 cpv. 3 OARE) viene sostituita con una regolamentazione discrezionale, che condiziona l'autorizzazione di deroghe al rispetto di una serie di criteri di valutazione (qui di seguito al n. 1.2.2).

### 1.2.1 Calcolo del valore aggiunto con ponderazione di rischio

La condizione relativa ad una quota adeguata di valore aggiunto svizzero (art. 13 cpv. 1 LARE) si fonda sul principio – tuttora valido – secondo cui i finanziamenti concessi dall'ASRE devono essere destinati esclusivamente alla copertura di operazioni che contribuiscono in misura adeguata alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro in Svizzera, e alla promozione della piazza economica svizzera (art. 5 LARE). L'ammontare coperto dall'ASRE corrisponde soltanto ad una parte dei rischi delle operazioni assicurate, e può variare a seconda delle necessità dell'esportatore e della disponibilità al rischio dell'ASRE. Si giustifica pertanto un calcolo della quota di valore aggiunto con ponderazione di rischio, che tenga conto, per stabilire l'impegno netto, della parte del valore della commessa effettivamente coperta dall'ASRE in caso di insorgenza dell'evento assicurato (art. 3 cpv. 2 del progetto di modifica dell'ordinanza).

L'impegno netto assunto dall'ASRE viene determinato sottraendo al valore della commessa gli importi che, in caso di insorgenza dell'evento assicurato, non vanno a carico dell'ASRE (art. 3 cpv. 2 lettera b del progetto di modifica dell'ordinanza). In particolare, l'ASRE non assume rischi relativi ad acconti non coperti dall'assicurazione per garanzia contrattuale dell'ASRE, alla quota a carico dello stipulante, e alle parti coperte da riassicurazione. In caso di assicurazione del rischio di fabbricazione senza copertura di altri rischi dell'esportazione, ai fini della determinazione del valore aggiunto svizzero si fa riferimento ai prezzi di costo assicurati, non al valore della commessa (art. 3 cpv. 2 lett. b seconda frase del progetto di modifica dell'ordinanza).

### 1.2.2 Criteri per l'assicurazione di operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore

La nuova regolamentazione proposta mira a definire le tipologie dei criteri per la decisione discrezionale sulla copertura delle esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento. La nuova regolamentazione propone i criteri seguenti:

- a. *provenienza delle produzioni rilevanti ai fini di un buon esito dell'esportazione (art. 3 cpv. 3 lett. a del progetto di modifica dell'ordinanza).*

Si tratta dei casi in cui un esportatore sviluppa e realizza in Svizzera gli elementi tecnologici principali (componenti chiave) o altre parti ad alto contenuto di know-how del prodotto esportato, mentre fabbrica i componenti più semplici presso sedi di produzione estere (anche se di sua proprietà). Dall'esperienza emerge che si tratta spesso di casi in cui l'esportazione richiede prestazioni specifiche, inutilizzabili nel quadro di altre operazioni, tra cui ad esempio prestazioni di

ingegneria, progettazione e/o legate alla fornitura di determinati servizi. Sono fattori di decisione anche lo sviluppo in Svizzera dei prodotti esportati o le attività di ricerca e sviluppo che l'esportatore finanzia per la sua impresa, e che trovano applicazione nei prodotti esportati;

- b. *importanza della quota di valore aggiunto svizzero del fatturato globale realizzato dall'esportatore mediante operazioni di esportazione in un determinato arco di tempo (art. 3 cpv. 3 lett. b del progetto di modifica dell'ordinanza).*

In base a questo criterio è possibile concedere ad un esportatore copertura assicurativa anche se la quota di valore aggiunto svizzero dell'operazione da assicurare è limitata: a condizione, però, che nel loro insieme le sue attività di esportazione presentino una quota media di valore aggiunto svizzero adeguata; in complesso l'esportatore contribuisce in questo caso positivamente all'occupazione in Svizzera;

- c. *assicurazioni globali e accordi quadro (art. 3 cpv. 3 lett. c del progetto di modifica dell'ordinanza).*

I criteri di cui all'articolo 3 capoverso 3 lettere a, b e d del progetto di modifica dell'ordinanza si applicano in caso di singole operazioni. Come criteri aggiuntivi valgono quelli concernenti le assicurazioni globali e gli accordi quadro<sup>1</sup>: nell'ambito di un'assicurazione globale o di un accordo quadro si può assicurare un'operazione che presenta un basso rapporto tra valore aggiunto e rischio, se le condizioni poste dall'assicurazione globale o dall'accordo quadro sono adempiute. Sia per l'assicurazione globale, sia per gli accordi quadro viene stabilita preventivamente la quota minima di valore aggiunto che le operazioni di esportazione, effettuate in un certo arco di tempo e coperte da assicurazione, devono mediamente raggiungere.

Questa soluzione tiene conto da un lato delle necessità assicurative del settore chimico-farmaceutico, che si avvale già delle prestazioni dell'assicurazione globale; dall'altro, gli accordi rispondono soprattutto alle esigenze di copertura assicurativa degli esportatori svizzeri del settore MEM (industria metalmeccanica ed elettrica) che, per restare competitivi, hanno aperto sedi di produzione all'estero. Per mantenersi concorrenziali su determinati mercati la loro offerta comprende, oltre a prodotti high-end con una quota elevata di valore aggiunto svizzero, anche prodotti di segmento medio-basso fabbricati all'estero e venduti tramite società svizzere;

- d. *esportazione di prodotti di nuova concezione e/o apertura di nuovi mercati grazie all'operazione di esportazione (art. 3 cpv. 3 lett. d del progetto di modifica dell'ordinanza).*

Lo sviluppo e la vendita di nuovi prodotti come pure l'apertura di nuovi mercati garantiscono prospettive di sviluppo al settore svizzero dell'esportazione. Sostenere nei limiti del possibile queste attività è in linea con gli obiettivi dell'ASRE (art. 5 LARE) e con la politica svizzera in materia di economia esterna e di promozione della piazza economica. Si può trattare, ad esempio, dell'esportazione di prodotti di tecnologie sostenibili, o del tentativo, da parte di esportatori svizzeri, di raggiungere nuove aree di smercio, iniziando con la vendita di linee di prodotti semplici (con una quota di valore aggiunto svizzero limitata) in vista di inserire prodotti di alto valore (con una quota di valore aggiunto svizzero elevata) sul nuovo mercato.

Affinché si possa tener conto dei mutamenti del contesto in cui opera il settore svizzero dell'esportazione, l'elenco di criteri non è esaustivo. Perciò, se necessario, sotto il profilo attuativo rimane la possibilità, nel rispetto delle prescrizioni legali, di definire altri criteri utili ai fini dell'esercizio della discrezionalità da parte dell'ASRE. Tuttavia l'ASRE può rifiutarsi di stipulare un'assicurazione se ritiene che il livello di rischio relativo al Paese o al progetto interessato sia troppo elevato in rapporto

---

<sup>1</sup> Accordo tra l'ASRE e l'esportatore sulla quota minima di valore aggiunto svizzero che le operazioni di esportazione di quest'ultimo devono mediamente raggiungere in un determinato arco di tempo.

alla quota di valore aggiunto svizzero. Spetta all'ASRE decidere se prevedere nella tariffa dei premi un supplemento per i casi in cui la quota di valore aggiunto svizzero è ridotta<sup>2</sup>.

### 1.3 Confronto con le offerte di altri Stati

Esaminando le offerte assicurative praticate a livello internazionale emergono due criteri attuativi principali, inerenti rispettivamente al *national content* (principio del valore aggiunto) e al *national interest*. Nel caso del principio del valore aggiunto viene richiesta una quota minima di valore aggiunto nazionale: tuttavia, le operazioni che non raggiungono il livello minimo richiesto possono comunque beneficiare di copertura assicurativa in virtù di margini di discrezionalità decisionale. Se si segue il criterio del *national interest* si rinuncia al requisito relativo al valore aggiunto nazionale: la decisione di assicurare l'operazione dipende da principi molto generali, applicati tenendo conto degli interessi nazionali.

Al principio del valore aggiunto si attengono in particolare – oltre alla Svizzera – Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Stati Uniti e Canada. La quota minima di valore aggiunto nazionale richiesta varia tuttavia in misura rilevante da un Paese all'altro; inoltre in tutti i Paesi interessati il principio del valore aggiunto è integrato con margini di discrezionalità decisionale o clausole derogatorie, così da permettere ai singoli Paesi di tener conto delle proprie necessità in materia di esportazione.

Il principio del *national interest* vige, in particolare, in Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Lussemburgo. L'assicurazione contro i rischi dell'esportazioni belga opera secondo entrambi i criteri suddetti.

## 2 Saggi di garanzia

### 2.1 Situazione iniziale

Il saggio di garanzia è uno strumento importante per ottimizzare l'efficacia delle offerte di assicurazione e garanzia dell'ASRE.

Il saggio di garanzia consente di evitare gli effetti secondari indesiderati accrescendo l'interesse proprio del beneficiario di garanzia/dello stipulante mediante una quota a carico di quest'ultimo. Si tratta, ad esempio, di garantire, nella misura del possibile e del ragionevole, che il beneficiario della copertura adotti le necessarie misure preventive o che dopo essere stato indennizzato si attivi per incassare il credito.

Tuttavia, al fine di mantenere attrattive le offerte di copertura dell'ASRE – così da permettere il raggiungimento degli obiettivi di creazione e mantenimento di posti di lavoro in Svizzera e di promozione della piazza economica svizzera mediante l'agevolazione della partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 LARE) –, il saggio di garanzia non può essere troppo basso. Una quota a carico dello stipulante eccessivamente elevata aumenterebbe le difficoltà e i costi legati al finanziamento delle operazioni di esportazione, con possibili conseguenze negative per la competitività degli esportatori svizzeri nei confronti dei loro concorrenti esteri.

Si tratta perciò di trovare un saggio di garanzia ottimale tenendo conto dei due fattori suddetti. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa (art. 17 cpv. 2 LARE). Nel rispetto di tale disposizione, nei singoli casi l'ASRE stabilisce il saggio di garanzia tenendo conto delle condizioni date (p. es. rischi elevati, precedenti esperienze con l'esportatore interessato). L'ASRE può anche fissare un saggio di garanzia più basso rispetto al massimo previsto, se si prefigge una maggiore assunzione di obblighi da parte dell'esportatore. L'ASRE non può invece concedere saggi di garanzia

---

<sup>2</sup> La decisione del consiglio d'amministrazione dell'ASRE deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (art. 24 cpv. 3 lett. g LARE in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 3 OARE).

superiori ai massimi previsti nell'ordinanza, nemmeno contro pagamento di un premio aggiuntivo (art. 4 cpv. 4 del progetto di modifica dell'ordinanza).

Il progetto di modifica dell'ordinanza propone un aumento dei saggi di garanzia massimi relativi ai crediti di fornitura non assicurati. Inoltre definisce i saggi di garanzia massimi per l'assicurazione del credito di fabbricazione e la garanzia su bond, introdotte definitivamente con la modifica della LARE del 12 dicembre 2014.

## 2.2 Assicurazione del credito di fornitura

Nell'OARE (art. 4 cpv. 2) per le operazioni a copertura del rischio del credere, relative all'assicurazione di crediti di fornitura a debitori privati<sup>3</sup> senza garanzie bancarie o partecipazioni ad altre assicurazioni di crediti all'esportazione, il Consiglio federale aveva fissato un saggio di garanzia all'85 per cento. Nel quadro delle misure adottate per contrastare la crisi finanziaria, il Consiglio federale ha stabilito, mediante un provvedimento di validità temporanea, un aumento al 95 per cento del saggio di garanzia in questione; in seguito la validità del provvedimento è stata prorogata (dal 2011 al 31 dicembre 2015; RU 2009 1625 e RU 2011 4601).

Per tutte le altre operazioni di copertura, in particolare per quelle relative all'assicurazione del credito acquirente (crediti che la banca finanziatrice concede all'acquirente estero), il saggio di garanzia ammonta al 95 per cento. Il Consiglio federale si è basato sul principio secondo cui il rischio relativo all'assicurazione del credito acquirente è più contenuto, anche in virtù delle verifiche accurate della solvibilità svolte dalla banca finanziatrice. Comunque una penalizzazione, sotto il profilo della copertura assicurativa, delle operazioni di esportazione di piccola e media entità sarebbe ingiustificata, considerato che la solvibilità del debitore viene in ogni caso accertata dall'ASRE, indipendentemente dal tipo di copertura offerta (credito di fornitura o credito acquirente).

La limitazione all'85 per cento del saggio di garanzia per la copertura di crediti di fornitura non assicurati risulta svantaggiosa per gli esportatori che svolgono operazioni di piccola entità che non beneficino di credito acquirente da parte degli istituti finanziari. Infatti per ragioni di costi (oneri legati all'analisi dei crediti e alle transazioni) generalmente le banche che finanziano esportazioni concedono un credito acquirente soltanto a partire da un valore di fornitura di circa 750 000 franchi (a seconda delle banche e dei clienti coinvolti può trattarsi anche di importi nettamente superiori).

L'abrogazione definitiva dell'articolo 4 capoverso 2 OARE – attualmente non applicabile – eliminerà definitivamente questa forma di penalizzazione. Nel contempo l'ASRE potrà adeguare la sua offerta a quella praticata dai Paesi il cui settore d'esportazione è in concorrenza diretta con quello svizzero, presso i quali la copertura arriva nella maggior parte dei casi al 95 per cento (in Belgio addirittura al 98 per cento). La modifica proposta non può produrre effetti indesiderati, se si considera che per le altre coperture assicurative dell'ASRE vige già un saggio di garanzia massimo del 95 per cento; inoltre essa non è finalizzata ad accrescere il numero di operazioni assicurate. Grazie alla riscossione di premi commisurati ai rischi, l'autonomia finanziaria dell'ASRE non viene compromessa.

## 2.3 Assicurazione del credito di fabbricazione

In generale, nel caso dell'assicurazione del credito di fabbricazione, un saggio di garanzia dell'80 per cento – e di conseguenza una quota a carico dello stipulante del 20 per cento – dovrebbe essere adeguato (art. 4 cpv. 2 del progetto di modifica dell'ordinanza).

Rispetto all'attuale regolamentazione – la cui validità è temporanea e che per l'assicurazione del credito di fabbricazione prevede un saggio di garanzia massimo del 95 per cento – il progetto di modifica

---

<sup>3</sup> Nel caso di un credito di fornitura l'esportatore concorda con l'acquirente estero (committente) un termine di pagamento e si assume pertanto i rischi legati al rispetto di questa scadenza.

dell'ordinanza stabilisce di norma una copertura più ridotta. Tuttavia per consentire di operare nei singoli casi con sufficiente flessibilità, in via eccezionale e su domanda motivata l'ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino al 95 per cento. Inoltre resta riservato il suo diritto di riscuotere un premio maggiorato.

L'aumento fino al 95 per cento si giustifica nei casi in cui la banca interessata non ritiene di poter assumere una quota del 20 per cento o chiede garanzie all'esportatore che questi non può fornire. L'ASRE vincola sempre un'assicurazione del credito di fabbricazione alla stipulazione di un'assicurazione contro i rischi dell'esportazione; i pagamenti relativi all'operazione di esportazione vanno destinati al rimborso del credito di fabbricazione. Perciò, rispetto alle banche l'ASRE – come organismo pubblico di assicurazione crediti all'esportazione – può farsi carico di rischi di insolvenza maggiori. L'ASRE verifica comunque accuratamente se l'esportatore è in grado di effettuare l'operazione in conformità del contratto: dal suo adempimento degli obblighi contrattuali solitamente deriva il pagamento da parte dell'acquirente e, di conseguenza, il rimborso del credito di fabbricazione. Se si tratta di nuovi clienti e di piccoli importi, per la banca un esame della solvibilità può risultare troppo oneroso; perciò una quota di rischio corrispondente al 5 per cento può essere accettata più facilmente, e comportare controlli meno approfonditi, rispetto a quanto avverrebbe con un livello di rischio corrispondente al 20 per cento. Inoltre è presumibile che una copertura del 95 per cento consenta di migliorare considerevolmente l'efficacia dell'ottimizzazione del finanziamento.

Inoltre, se necessario – come nel caso di una crisi dell'intero settore dell'esportazione – il Consiglio federale può adeguare temporaneamente il saggio di garanzia al mutamento di situazione.

Questa disposizione consente agli operatori svizzeri di beneficiare di offerte analoghe a quelle praticate dagli organismi pubblici di assicurazione crediti all'esportazione dei Paesi concorrenti.

#### 2.4 Garanzia su *bond*

Riguardo al saggio di garanzia, le considerazioni esposte in relazione all'assicurazione del credito di fabbricazione valgono anche per la garanzia su *bond*.

Nel caso della garanzia su *bond*, un saggio di garanzia massimo del 90 per cento sembra sostanzialmente adeguato (art. 4 cpv. 3 del progetto di modifica dell'ordinanza). Perciò anche nel caso della garanzia su *bond* il saggio normale è più basso di quello previsto dalla disposizione temporanea vigente, che di norma consente una copertura totale. In situazioni analoghe a quelle previste per l'assicurazione del credito di fabbricazione – ad esempio se la banca non intende aumentare la copertura cauzionale – la modifica dell'ordinanza consente all'ASRE, in casi motivati ed eccezionali, di innalzare il saggio di garanzia fino a coprire l'importo totale della garanzia contrattuale. In caso di crisi, il Consiglio federale può disporre in via temporanea anche per la garanzia su *bond* un aumento generale al 100 per cento del saggio di garanzia.

### 3 **Obblighi di informazione**

Già nell'OARE il Consiglio federale aveva ritenuto importante sancire l'obbligo, per il proponente, di trasmettere indicazioni riguardanti la corruzione e aspetti ambientali<sup>4</sup>. La proposta di revisione prevede ora che gli obblighi di informazione vengano estesi esplicitamente anche agli aspetti inerenti ai diritti umani (art. 8 lett. a del progetto di modifica dell'ordinanza). L'elenco degli elementi considerati non è però esaustivo; l'ASRE valuta anche tutti gli elementi rilevanti alla luce delle normative pertinenti in materia di sostenibilità<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Note esplicative relative all'articolo 8 OARE.

<sup>5</sup> Vedi anche al numero 1.1.3 del messaggio del 21 maggio 2014 relativo alla modifica della LARE (FF 2014 3451).

#### 4 **Comunicazione elettronica**

L'ASRE gestisce un portale di comunicazione che, conformemente alla strategia di governo elettronico adottata dal Consiglio federale<sup>6</sup>, semplifica sotto il profilo amministrativo i rapporti con i richiedenti e gli stipulanti. Questo portale consente di scambiare tutte le informazioni relative alle singole operazioni di copertura assicurativa e permette all'ASRE di accelerare ed agevolare le sue procedure interne.

Riguardo a tutte le operazioni per le quali in futuro la polizza assicurativa sarà sostituita con una decisione, l'ASRE è tenuta ad osservare le disposizioni che disciplinano questa materia, in particolare, quelle contenute nell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2). Anche se l'ASRE utilizza la firma elettronica, i documenti inoltrati da richiedenti e stipulanti sono considerati validi anche se sprovvisti di questa forma di identificazione: l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione vengono garantite con altri procedimenti tecnici, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 OCE-PA.

Agli articoli 9 capoverso 1, 10 capoverso 1 e 13 capoverso 1, l'OARE, nell'ambito della procedura relativa alla proposta di assicurazione, prevede l'invio di comunicazioni e/o indicazioni scritte (dal proponente/stipulante all'ASRE). Nel diritto amministrativo federale la forma scritta viene contrapposta a quella orale; non si tratta però dell'oggetto degli articoli 13 e 14 CO. L'esigenza della forma scritta non è perciò in contrasto con l'impiego dei mezzi di comunicazione senza ricorso alla firma elettronica, se la comunicazione avviene in forma testuale o grafica.

L'assicurazione concessa dall'ASRE viene invece firmata: può trattarsi di una firma autografa, di una riproduzione in facsimile o di una firma elettronica (analogamente a quanto previsto dall'art. 14 CO). A questo riguardo, per i casi in cui l'assicurazione viene conclusa mediante contratto di diritto pubblico vale l'articolo 10 capoverso lettera a del progetto di modifica dell'ordinanza

#### 5 **Adeguamenti formali**

##### 5.1 Riassicurazione

Con la modifica dell'articolo 7 capoverso 1 LARE<sup>7</sup> l'articolo 2 OARE perde la sua ragione d'essere. Pertanto la disposizione può essere abrogata.

##### 5.2 Modalità di concessione della copertura

L'introduzione della decisione come strumento principale di concessione della copertura dell'ASRE (nuovo art. 15 cpv. 1 LARE<sup>8</sup>) rende necessario adeguare sotto il profilo formale gli articoli 10 (cpv. 1, 3 e 4), 12, 13 (titolo, cpv. 1, 2 [introduzione], 3 [seconda frase] e 4), 14 (cpv. 1), 17 (cpv. 4, prima frase) e 31 (cpv. 1, prima frase). Gli adeguamenti suddetti non sono correlati a modifiche materiali.

##### 5.3 Membri del consiglio d'amministrazione: limitazioni relative alla durata della funzione ed età limite

In materia di limitazioni relative alla durata della funzione e all'età limite dei membri del consiglio d'amministrazione, l'articolo 18 capoverso 3 OARE fa riferimento all'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (ordinanza sulle commissioni). Le disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni sono già state abrogate il 1° gennaio 2009. Attualmente per quanto attiene al consiglio d'amministrazione dell'ASRE valgono le disposizioni relative agli organi di direzione di stabilimenti della Confederazione inserite nel 2008

---

<sup>6</sup> Strategia di e-government Svizzera; approvato dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007.

<sup>7</sup> FF 2014 8395

<sup>8</sup> FF 2014 8396

nell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). L'articolo 18 capoverso 3 OARE può essere abrogato.

#### 5.4 Disposizione transitoria

L'articolo 31 capoverso 2 OARE contiene una disposizione transitoria inerente a concessioni relative a richieste di garanzie dei rischi delle esportazioni, ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della LARE (art. 12 a OGRE). Attualmente tali impegni non sussistono più e la disposizione può pertanto essere abrogata.